

## Un Garante per difendere e promuovere i diritti dei più piccoli

**Nel mondo esistono 200 garanti per l'infanzia.** Il primo è stato l'*Ombudsman* della Norvegia (1981), l'ultimo nato è il *Garante italiano* (2011). Hanno diversi nomi ma un unico comune obiettivo: sono autorità indipendenti istituite per tutelare e promuovere i diritti dei bambini e degli adolescenti. In Europa esiste anche una Rete europea dei Garanti dell'infanzia, l'**ENOC** (*European Network of Ombudspeople for Children*) che si riunisce una volta l'anno per discutere i temi di interesse comune e per individuare le linee di intervento.



*Autorità Garante  
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

**In Italia**, l'istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza è avvenuta con **legge n. 112 del 12 luglio 2011**. Si tratta di una figura indipendente creata per assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti e che costituisce uno degli strumenti più importanti di attuazione di quel compito che la nostra Costituzione, al secondo comma dell'art. 31, ha affidato alla Repubblica, ovvero di "*proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo*".

Il primo articolo della legge n. 112/2011 indica, come sua principale finalità, l'attuazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (1989) e delle altre convenzioni internazionali aventi ad oggetto la protezione dell'infanzia. Il Comitato Onu sui diritti del fanciullo, demandato al controllo dei diritti dell'infanzia, nel suo Commento generale del 2003 sottolineava la necessità di dare concretezza alla figura del Garante, inteso come una chiara volontà politica di attuare i diritti dei bambini e degli adolescenti. Con questa legge, dunque, l'Italia ha finalmente colmato una lacuna legislativa che solo parzialmente alcuni Regioni, oltre alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, avevano coperto, istituendo delle figure preposte a tutelare i diritti dell'infanzia a livello locale. Per assicurare la massima collaborazione a livello nazionale tra questi organismi, la legge n. 112/2011 prevede l'istituzione della **Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia**, sede di confronto tra l'Autorità Garante e i Garanti regionali e delle Province Autonome.

La legge istitutiva disegna la nuova Autorità garante come un organo monocratico nominato dai Presidenti della Camera e del Senato e scelto tra persone con comprovate personalità nel campo dei diritti dei minori. Il mandato dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza esercita le funzioni e i compiti assegnati, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica. Il primo Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, in Italia, è Vincenzo Spadafora.



Tra i **poteri del Garante** vi è quello di: 1) vigilare sull'applicazione della Convenzione Onu del 1989, 2) diffondere la conoscenza e la cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, 3) segnalare alle Autorità competenti casi di violazione dei diritti dei minorenni. I **compiti attribuiti all'Autorità garante** si articolano in funzioni promozionali culturali e formative e di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza dei diritti di bambini e adolescenti. Il Garante non può esercitare alcuna funzione giurisdizionale che, giustamente, resta di competenza dell'autorità giudiziaria; tuttavia lo stesso può agire per realizzare una difesa extragiudiziale, attraverso lo svolgimento di un'attività di sensibilizzazione e di sviluppo della cultura della mediazione (penale e familiare) e di ogni altro istituto atto a prevenire o risolvere conflitti che coinvolgono persone di età minore.

Tra le **funzioni assegnate all'Autorità** vi è quella di poter esprimere pareri su disegni di legge e atti normativi del Governo e sul Piano di azione e di intervento per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, la funzione di ascolto diretto dei minori e la possibilità di collaborare con organismi europei e con le reti internazionali e regionali dei Garanti al fine di adottare linee comuni. All'Autorità è attribuita a livello nazionale anche la funzione di effettuare studi e ricerche sulle tematiche minorili, ricevere specifiche segnalazioni relative a violazioni dei diritti dei minori, effettuare segnalazioni agli uffici competenti in merito a situazioni pregiudizievoli o di abbandono delle quali è venuto a conoscenza nelle quali è possibile ravvisare la (possibile) violazione dei diritti dei minori. In tali casi, assunte le dovute informazioni e fatte le conseguenti valutazioni, può segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni le situazioni di disagio delle persone di minore età.

#### **Approfondimenti:**

Legge n. 112/2011:

<http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/ricerca/allegati/legge%20112-2011.pdf>

Prima relazione al parlamento (aprile 2012): "BAMBINI E ADOLESCENTI: AFFRONTARE IL PRESENTE, COSTRUIRE IL FUTURO"

<http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/ricerca/allegati/PrimaRelazioneParlamento.pdf>

Seconda relazione al parlamento (aprile 2013): "CRESCERE INSIEME AI BAMBINI E AGLI ADOLESCENTI FA DIVENTARE GRANDE L'ITALIA "

[http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/ricerca/allegati/Seconda%20Relazione%20al%20Parlamento\\_1.pdf](http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/ricerca/allegati/Seconda%20Relazione%20al%20Parlamento_1.pdf)

[F4CR network website](#) | [facebook](#) | [twitter](#) | [youtube](#) | [google+](#)

E-mail: [f4crnetwork@gmail.com](mailto:f4crnetwork@gmail.com) | [Skype: f4crnetwork](#)

[ARCHIVIO](#)

[NETLETTERS del  
F4CR Network](#)